



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO**

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO D'ALONZO Presidente-relatore ed estensore

Dott. TIZIANA DI NINO Giudice

Dott. STEFANIA VACCA Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 17/2021 sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento promossi da:

CUONO Esposito e BARRETTA Pasquale

nei confronti di

ER.AL. SYSTEM SRL (P.IVA 01624060701)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento.

In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 L. Fall. trattandosi del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede.

Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, L. Fall., poiché tra la data di notificazione del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni.

Dalla documentazione allegata ai ricorsi, nonché dalle indicazioni fornite dalla Guardia di Finanza di Termoli risulta che debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 L. Fall., poiché si tratta imprenditore commerciale; egli, inoltre, non ha assolto all'onere – posto a suo carico dal comma secondo dell'art. 1 L. Fall.- di provare di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi della citata disposizione.

L'imprenditore inoltre si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 L. Fall..

A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.



Il legislatore non definisce l'insolvenza ma indica gli elementi sintomatici di essa, richiedendo dei fatti esteriori dai quali si ricavi che l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Con il sintagma “*soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*” il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di fallimento da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.). La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad es. preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio *genus non perit*, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dall'imprenditore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.

Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 5 l.fall. sono quindi riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude all'impresa di conseguire margini di redditività tali da consentire il pagamento dei propri debiti (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978).

L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire *regolarmente* al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa.

L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).

Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della procedura fallimentare anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due



capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento e la tutela della *par condicio creditorum*. Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore - in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni - costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.

Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere *non transitorio*, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 5 l.fall., è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di fallimento.

Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza debiti fiscali scaduti per importi rilevanti (come risulta dall'informativa richiesta alla G. di F. e depositata il 21-4-2021), sostanziale inattività dell'impresa, mancato deposito di bilanci (l'ultimo risale al 2017).

Non ricorre infine la condizione di cui all'art. 15, ultimo comma, L. Fall., in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €. 30.000,00.

Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, dichiararsi il fallimento di **ER.AL. SYSTEM SRL**.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. l. fall;

dichiara

Pag. 3 a 4



il fallimento di **ER.AL. SYSTEM SRL (P.IVA 01624060701)** con sede in Via Marisa Bellisario Zona Industriale

Nomina

il dott. Rinaldo d'Alonzo Giudice delegato per la procedura e Curatore Dott.ssa Doriana Pescara.

Ordina

al curatore di procedere immediatamente, a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 LF, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

Ordina

al curatore, ai sensi dell'art. 87 L. Fall., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni;

Ordina

al curatore di acquisire, nel termine di giorni 30, la disponibilità dei creditori (nel numero da tre a cinque) a costituire il comitato dei creditori ai sensi dell'art. 40 L.Fall..

Ordina

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, salvo che vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 14 L. Fall..

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, della domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, con deposito in cancelleria dell'originale del titolo di credito allegato al ricorso.**

Fissa

per il giorno 10-5-2022 ore 9:45 l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Così deciso in Larino, li 14/01/2022

Il Presidente - estensore
Dott. RINALDO d'ALONZO

